



COMUNE DI COLLEBEATO

- Provincia di Brescia -

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 13 del 30-04-2026

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI PER L'ESERCIZIO
2026**

L'Anno duemilaventisei addi trenta del mese di aprile con inizio della seduta alle ore 20:45.

Verbalizza il Segretario Comunale Dott.ssa Edi Fabris. Il Consiglio Comunale si riunisce a distanza in modalità telematica, avvalendosi di idonee tecnologie che garantiscono l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e la segretezza.

All'appello risultano presenti:

Angelo Mazzolini	Presente	Sindaco
Antonio Trebeschi	Presente	Consigliere
Gabriele Andreani	Presente	Consigliere
Stefania Cossi	Presente	Consigliere
Filippo Nicolini	Presente	Consigliere
Chiara Bertoni	Presente	Consigliere
Fabio Bonetta	Presente	Consigliere
Flaviano Capretti	Presente	Consigliere
PAOLA ALLIERI	Presente	Consigliere
Marco Daminelli	Presente in videoconferenza	Consigliere
Jacopo Massetti	Presente	Consigliere
Giampietro Calovini	Presente	Consigliere
Michela Salvi	Presente in videoconferenza	Consigliere

Assessori esterni:

Davide Gasparetti	P
Maria Del Pilar Moreno	P

Il numero legale è riscontrato in automatico dai collegamenti del sistema. La seduta è aperta dal Sindaco Angelo Mazzolini. Il Segretario Comunale verifica il numero legale in corso di seduta all'inizio della votazione di ciascun punto posto all'ordine del giorno. Il presente verbale si intende assunto nel luogo fissato nell'avviso di convocazione. Esso segue l'ordinaria procedura di pubblicazione e conservazione, prevista per gli atti deliberativi del Comune. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Angelo Mazzolini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE di COLLEBEATO

Provincia di Brescia

Delibera n. 13 del 30-04-2026

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TARIFFARIO TARI PER L'ESERCIZIO 2026.

Illustra il Sindaco, Valutata la congruità dell'attribuzione percentuale dei costi (fissi e variabili) tra le tipologie domestiche e non domestiche, si registra un aumento di euro 5.500 relativo alle utenze domestiche (riguardante circa 2000 utenti) e un aumento di euro 7.000,00 relativo alle utenze non domestiche. L'incremento per talune utenze sarà ricompreso tra 0 e 10 euro; per altre, il beneficio è ricompreso tra 0 e 10 euro.

Dal 2026 viene applicato il Bonus TARI con uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti, riservato alle famiglie con un ISEE inferiore ad euro 9.530,00 e alle famiglie numerose con un ISEE inferiore a euro 20.000,00. Per finanziare questa misura è stata inserita una "componente perequativa" da 6 euro per ciascuna utenza (comprese quelle senza bonus): il contributo obbligatorio UR3, quindi, determina un aumento della tassa rifiuti per tutti i contribuenti, compresi coloro che beneficeranno dello sconto.

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la Deliberazione n. 397/2025/R/RIF, ARERA ha introdotto il nuovo metodo tariffario MTR-3, definendo gli obiettivi regolatori del quadriennio 2026-2029;
- gli atti costituenti la proposta tariffaria e il tool MTR-3 2026-2029, in attuazione della Deliberazione n. 397/2025/R/RIF, sono stati approvati con Determina n. 1/2025-DTAC da parte di ARERA;
- con la Deliberazione n. 480/2025/R/rif ARERA ha quantificato i parametri di adeguamento monetario e finanziario alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale per il settore dei rifiuti, nonché il tasso di inflazione programmata per la determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

RICHIAMATE:

- la propria Deliberazione n. xx, approvata in data odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario – P.E.F. per il periodo 2026-2029, elaborato in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti MTR-3 di cui alla Deliberazione ARERA n. 397/2025;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 20/04/2022 con cui è stato determinato lo Schema Regolatorio per la definizione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica relativi al servizio rifiuti vigenti dal 1° gennaio 2023;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, così come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e all'art. 3

dello Statuto del Contribuente, che *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

RICHIAMATO il comma 5-quinquies dell'art. 3 del D.L. n. 228/2021, come modificato dall'art. 1, comma 677 della Legge n. 199/2025, che stabilisce che:

- i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683 della Legge n. 147/2013 (entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione), possono approvare i P.E.F. del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;
- nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 31 luglio dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione di P.E.F., tariffe e regolamenti TARI coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione;
- in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026/2029, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Collebeato e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste da ARERA, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità, come validato, espone un costo complessivo per il 2026 di € 665.809 (al lordo delle detrazioni), di cui parte variabile pari a € 497.175 e parte fissa pari a € 168.634, mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe 2026 è pari ad € 620.134 di cui parte variabile € 451.500 e parte fissa € 168.634;

RISCONTRATO che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026-2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti, come specificato nella relazione illustrativa del Piano finanziario;

DATO ATTO che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'art. 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*, la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;
- al comma 683 dispone che *“il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

VISTI altresì i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- 660. *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;*
- 682. *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);”;*

PRESO ATTO che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639 della Legge n. 147/2013 ha natura tributaria e non intendendo attivare la tariffa corrispettiva di cui al comma 668, l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione del Comune e ne costituisce costo da coprire con il gettito del nuovo tributo istituito;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, che stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%”;*

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 233/2025 che fissa nella misura del 5,00% la tariffa del tributo provinciale per organizzazione smaltimento rifiuti, rilevamento, disciplina e controllo scarichi ed emissioni, nonché tutela, difesa e valorizzazione del suolo per l'anno 2026;

PRESO ATTO che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario 2026-2029, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

RILEVATO che, ai fini della determinazione delle tariffe, sono stati considerati i quantitativi dei rifiuti prodotti, la tipologia delle utenze e le superfici iscritte a ruolo e che da tali risultanze è stata operata la ripartizione del gettito della tariffa tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da risultanze allegate e pertanto:

- il gettito della tariffa fissa delle utenze domestiche copre integralmente i costi fissi sostenuti per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Ka previsti dal DPR n. 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche in relazione ai coefficienti Kb previsti dal DPR n. 158/1999;
- il gettito della tariffa fissa delle utenze non domestiche copre integralmente i costi fissi del servizio per tali utenze ed è calcolato in relazione ai coefficienti Kc del DPR n. 158/1999;
- il gettito della tariffa variabile delle utenze non domestiche è commisurato alla quantità di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche in relazione ai coefficienti Kd previsti dal DPR n. 158/1999;

VALUTATA la congruità dell'attribuzione percentuale dei costi (fissi e variabili) tra le due tipologie di utenze come indicato nel prospetto seguente:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	0,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	0,00	Kg totali	0,00

% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctnf + Ctnv$ € 380.893,49	% costi fissi utenze domestiche	92,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 92,00\%$	€ 155.143,49
		% costi variabili utenze domestiche	50,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 50,00\%$	€ 225.750,00
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 239.240,74	% costi fissi utenze non domestiche	8,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 8,00\%$	€ 13.490,74
		% costi variabili utenze non domestiche	50,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 50,00\%$	€ 225.750,00

STABILITO che la misura tariffaria del tributo giornaliero è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

RICHIAMATO il vigente Regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti, approvato con Deliberazione consiliare n. 18 del 24/06/2024, in particolare l'art. 30 che ha stabilito le scadenze di pagamento del tributo al 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre di ogni anno, restando in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento delle prime due rate del tributo in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

ESAMINATO il prospetto delle tariffe TARI per le utenze domestiche e non domestiche, per l'anno 2026, allegato A alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2026 sulla base del Piano Economico Finanziario P.E.F. approvato in data odierna;

ACQUISITO il parere favorevole - prot. n. 6145 del 21/04/2026 -rilasciato dall'Organo di Revisione contabile - Verbale n. 9/2026 - Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta del 22/04/2026;

RITENUTO di dover attribuire alla Giunta Comunale la facoltà di modificare, nel corso dell'anno, le predette scadenze di pagamento della TARI puntuale con apposita motivata deliberazione;

ATTESO che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs n. 360/1998;

VISTO che il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, che recita *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 - T.U.E.L.;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs . 267/2000, qui allegati;

Tutto ciò premesso e considerato,

Dopo esauriva discussione, viene posto in votazione il presente punto all'ordine del giorno.

Con voti favorevoli n. 13, nessun astenuto, nessun contrario resi da n. 13 consiglieri presenti e votanti in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

DI APPROVARE per l'anno 2026 tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) relativamente alle utenze domestiche e non domestiche, come da prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che l'impostazione tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Economico Finanziario P.E.F. per il quadriennio 2026-2029 approvato in data odierna;

DI STABILIRE che, per le utenze domestiche e ai fini della tariffa puntuale, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del Regolamento comunale TARI, il numero di svuotamenti del rifiuto indifferenziato compresi nella tariffa è il seguente (in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare al 1° gennaio dell'anno di competenza e dei metri quadri di superficie dell'immobile principale e accessori):

	fino a 100 mq	da 101 a 200 mq	oltre 200 mq
Componenti			
1	18	20	22
2	24	26	28
3	30	32	34
4	36	38	40
5	42	44	46
6 o più	48	50	52

Oltre il minimo sopra stabilito, verranno addebitati € 3,00 aggiuntivi per svuotamenti che superano il numero compreso in tariffa;

DI STABILIRE che, per le utenze domestiche e ai fini della tariffa puntuale, il costo relativo ai sacchi gialli per la raccolta della plastica e dei sacchi sumus per la raccolta dell'organico per ritiri oltre la dotazione annuale compresa in tariffa (1 pacco per famiglia/utenza) è pari a:

- € 4,00 aggiuntivi per chi ritira ogni pacco da 50 sacchi gialli oltre la dotazione iniziale (che è di 1 pacco di 50 sacchetti per famiglia/utenza);
- € 5,00 aggiuntivi per chi ritira ogni pacco di sacchi sumus per organico oltre la dotazione iniziale (che è di 1 pacco da 100 per famiglia/utenza);

DI STABILIRE che, sia le utenze domestiche, sia quelle non domestiche, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento comunale TARI, il quantitativo massimo annuo di rifiuti ingombranti – codice CER 200307 - che possono essere conferiti al centro di raccolta, è di n. 200 kg; Oltre tale limite annuo verrà addebitato il costo di € 0,12/kg;

DI STABILIRE, per tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento comunale TARI, che il quantitativo massimo annuo di rifiuti biodegradabili (verde – codice CER 200201) che possono essere conferiti al centro di raccolta, è di n. 3.000 kg. (n. 3 tonnellate); Oltre tale limite annuo verrà addebitato il costo di € 0,03/kg;

DI STABILIRE, per i soggetti di cui ai commi 3 e 5 dell'art. 2 del Regolamento Comunale TARI che il quantitativo massimo annuo di rifiuti biodegradabili (verde – codice CER 200201) che possono essere conferiti al centro di raccolta, è di n. 6.000 kg. (n. 6 tonnellate); Oltre tale limite annuo verrà addebitato il costo di € 0,03/kg;

DI STABILIRE, per tutte le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 11, comma 5 del Regolamento comunale TARI, che il quantitativo massimo di rifiuti inerti (rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione - codice CER 17.09.04) che possono essere conferiti al centro di raccolta senza alcun addebito è di n. 200 kg.

- Per quantitativi da n. 201 kg fino a n. 1000 kg verrà addebitato il costo di € 0,04/kg.
- Per quantitativi oltre i n. 1001 kg verrà addebitato il costo di € 0,10/kg.

DI STABILIRE che la misura tariffaria del tributo giornaliero è determinata in base alla tariffa annuale del tributo relativo alla corrispondente categoria di attività non domestica, rapportata a giorno e maggiorata del 50%;

DI STABILIRE, per i soggetti non residenti nel Comune di Collebeato, ma proprietari o titolari di altro diritto reale di terreni ubicati nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del Regolamento comunale TARI, che l'importo del rimborso spese per il rilascio del badge ed il servizio di cui al comma 3 dello stesso articolo, viene stabilito in € 30,00 una tantum, da introitarsi da parte dell'Ufficio lavori pubblici e manutenzioni al momento del rilascio;

DI STABILIRE, per gli amministratori di condominio o condomini incaricati dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 2, comma 6 del Regolamento comunale TARI, che l'importo del rimborso spese per il rilascio del badge ed il servizio di cui al comma 5 dello stesso articolo viene stabilito in € 30,00 una tantum, da introitarsi da parte dell'Ufficio lavori pubblici e manutenzioni al momento del rilascio;

DI STABILIRE i seguenti costi per la fornitura di bidoni richiesti dai contribuenti che non fanno parte del "kit iniziale" che viene fornito gratuitamente alle nuove utenze

- Umido (solo contenitore da esposizione) = € 6,00
- Umido (contenitore da esposizione + sotto lavello aerato) = € 9,00
- Vetro/lattine (contenitore da 35 lt.) = € 7,00
- Secco residuo (contenitore da 30 lt. per indifferenziato con TAG) = € 10,00
- Contenitore CARRELLATO da lt. 120 = € 33,00
- Contenitore CARRELLATO da lt. 240 = € 43,00
- Contenitore CARRELLATO da lt. 1000 = € 269,00
- Contenitore CARRELLATO da lt. 120 (per indifferenziato con TAG) = € 33,00
- Contenitore CARRELLATO da lt. 240 (per indifferenziato con TAG) = € 43,00
- Contenitore CARRELLATO da lt. 1000 (per indifferenziato con TAG) = € 269,00

DI CONFERMARE per l'anno 2026 le rate, le scadenze e le modalità per il versamento del tributo, secondo quanto disposto dall'art. 30 del vigente Regolamento Comunale, ovvero 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre, consentendo in ogni caso al contribuente il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno;

DI PRENDERE ATTO che sull'importo della TARI sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992, secondo l'aliquota deliberata dalla Provincia di Brescia con Decreto del Presidente n. 233/2025 fissata al 5%;

DI PRENDERE ATTO del parere favorevole - prot. n. 6145 del 21/04/2026, rilasciato dall'Organo di Revisione contabile – Verbale n. 9/2026 - Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DEMANDARE al Responsabile del servizio Tributi:

- la trasmissione telematica della presente deliberazione mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2 D.Lgs n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214/2011;

- la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione tributi;

Dopodiché il Sindaco propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, vista la necessità di predisporre con urgenza gli atti conseguenti la deliberazione.

Quindi con successiva e separata votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 13, nessun astenuto, nessun contrario resi da n. 13 consiglieri presenti, espressi per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare, al fine di dare corso, con celerità, ai procedimenti collegati alla variazione, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Angelo Mazzolini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Edi Fabris

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e D. Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e firma autografa
